

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 27 dicembre 1973 DI CONVOCAZIONE

N. prot.
 N. 1 dell'O.d.G.
 N. 59 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori"

L'anno millenovecentosettant atre il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 10,00 in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. prof. Beniamino Finocchiaro
 vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli - dott. Giuseppe Matarrese
 segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura
 e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	si	si	26) Matarrese on. dr. Giuseppe	si	
2) Alemanno dr. Francesco	si		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale		si
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		•	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo		"	32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale		"	33) Pringalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso		"	34) Poli dr. rag. Emilio ^{24. Prof. Nicola}	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe		"	37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Gresi sig. Michele ^{Carotone prof. Giuseppe}	"		40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilcardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe		"
18) Fantasia prof. Matteo	"	"	43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiore dr. Alessandro	"		45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo	"		46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe		"
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. Presidente

Il Presidente informa l'Assemblea che primo argomento iscritto all'Ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori".

Da la parola al relatore per la V Commissione Consiliare Permanente, consigliere Augelli.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte che bisogna votare la legge articolo per articolo.

Ne da lettura:

Art. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Approvato con votazione palese a maggioranza; astenuti: gruppo P.C.I.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in lire 80 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a tariffa preferenziale.

Sono escluse dai contributi le aziende che, all'atto della erogazione degli

Stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Approvato con votazione palese a maggioranza; astenuti gruppo P.C.I.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi di trasporto ad impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione della Giunta, sentita la 5^a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Approvato con votazione palese a maggioranza; astenuti gruppo P.C.I.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al cap. 196/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

Approvato con votazione palese a maggioranza; astenuti gruppo P.C.I.

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità, astenuto gruppo P.C.I.

Seguono le dichiarazioni di voto.

Omissis.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

I L C O N S I G L I O R E G I O N A L E

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge, a maggioranza di voti, espressi ed accertati per alzata di mano, astenuto gruppo P.C.I.,

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Erogazione di contributi straordinari per l'anno 1973 alle imprese concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori" nel testo che segue, composto di n. 5 articoli:

Art. 1

Alle imprese titolari di concessioni regionali, che esercitano professionalmente autoservizi di linea ordinari per viaggiatori, possono essere accordati contributi dalla Regione in relazione all'esercizio svolto nell'anno 1973.

Tali contributi verranno erogati per ciascuna impresa solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 1973 di tutto il complesso di autolinee ordinarie e di gran turismo concesse all'impresa dallo Stato, dalla Regione e dai Comuni.

Art. 2

I contributi saranno erogati entro il limite di cui al successivo art. 4 e la loro misura massima è fissata in lire 80 per autobus/Km. per le ditte che hanno fino a 50 dipendenti, in lire 70 per autobus/Km. per le ditte che hanno oltre 50 dipendenti.

Nella graduazione della misura del contributo si terrà conto della proporzione dei viaggiatori pendolari, lavoratori e studenti trasportati a

stessi, abbiano sospeso i servizi relativi alle autolinee per le quali il contributo stesso è stato richiesto.

Sono altresì escluse dal contributo le imprese che non abbiano rispettato i contratti di lavoro nazionali, provinciali, aziendali e le leggi sociali.

Art. 3

Ai fini della determinazione dei contributi, vanno escluse le percorrenze relative alle linee concorrenti con i servizi di trasporto ad impianti fissi, nonché le percorrenze relative a noleggi o prestazioni in sub-appalto. Le condizioni e le modalità per l'assegnazione dei contributi saranno stabilite con deliberazione

della Giunta, sentita la 5^a Commissione Consiliare Permanente, secondo i criteri sopra espressi.

Art. 4

Per l'erogazione dei contributi è autorizzata la spesa di lire 700 milioni.

All'onere di lire 700 milioni derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 230 dello stato di previsione della spesa di Bilancio per l'anno finanziario medesimo. "Fondo a disposizione per interventi economici e sociali da definire con leggi regionali" e stanziamento della somma al cap. 196/bis che contemporaneamente si istituisce con la denominazione "Erogazione di contributi straordinari agli esercenti autoservizi di linea per viaggiatori in concessione".

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Finocchiaro

I CONSIGLIERI SEGRETTARI

Laera - Ventura

Consiglio Regionale della Puglia

2 GEN. 1974

p. c. c. (Renato Guacero)